

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4862 del 24/09/2018
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 DITTA "HERA SPA" CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI BOLOGNA, VIALE BERTI PICHAT N. 2/4 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FERRARA, VIA C. DIANA N. 32. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E STOCCAGGIO RIFIUTI DI ORIGINE DOMESTICA IN FORMA DIFFERENZIATA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4893 del 13/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

**sinadoc. Pratica 27446/2018/fd-tc**

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Ditta “HERA spa” con sede legale nel Comune di Bologna, viale Berti Pichat n. 2/4 ed impianto nel Comune di Ferrara, via C. Diana n. 32 - Protocollo istanza del SUAP di Ferrara. n. 69871 del 04/06/2018. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di raccolta e stoccaggio rifiuti di origine domestica in forma differenziata.

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la domanda in data 04.06.2018, trasmessa dallo Sportello Unico del Comune di Ferrara, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 11.06.2018 con il n. 6925, presentata dalla ditta “**HERA spa**”, nella persona di Antonio Dondi in qualità di Direttore Servizi Ambientali gruppo HERA, con sede legale nel Comune di Bologna, viale Berti Pichat n. 2/4 e sede operativa nel Comune di Ferrara, via C. Diana n. 36, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

considerato che la sede operativa di cui sopra effettua l’attività di raccolta e stoccaggio rifiuti di origine domestica in forma differenziata;

considerato che l’Autorizzazione Unica Ambientale viene richiesta per lo scarico in pubblica fognatura dei reflui industriali provenienti dal centro di raccolta di rifiuti urbani, in Ferrara via Cesare Diana n. 36.

visto il parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara con nota in data 04.07.2018, assunta al P.G. dell’ARPAE di Ferrara con n. PGFE/2018/8095 del 05/07/2018, con cui esprime nulla osta per quanto di competenza con prescrizioni per quanto concerne il titolo abilitativo del rumore e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel parere HERA spa n. 62938 del 03/07/2018, in merito agli scarichi in pubblica fognatura;

considerato che, per i medesimi scarichi era già stata presentata domanda di AUA, non procedibile in quanto era risultata non aggiornata la planimetria della rete fognaria presentata;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, ed in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni:

visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;

vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la

prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

visti:

Dlgs 152/2006 e s.m.i.;

L.R. n. 3/99, e s.m.i.;

L.R. n. 5/06;

L.R. n. 4/07;

L.R. 21/2012;

visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, che dovrà essere rilasciata dal SUAP di Ferrara;

preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Ferrara alla ditta "**HERA spa**", nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bologna, viale Berti Pichat n. 2/4 e sede operativa nel Comune di Ferrara, via C. Diana n. 36, codice fiscale/P.IVA n. 04245520376 per l'esercizio dell'attività di raccolta e stoccaggio rifiuti di origine domestica in forma differenziata.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
<b>Acqua</b>	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali e domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	<b>Comune</b>
<b>Rumore</b>	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	<b>Comune</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

<b>A) prescrizioni per gli scarichi in pubblica fognatura</b>
---

**1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura sono quelli contrassegnati con i simboli:**

- **"S1" reflui civili,**
- **"S2" acque di prima pioggia dilavamento piazzali;**
- **"S3" di acque meteoriche e seconda pioggia,**

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1".

2. Lo scarico delle acque industriali (**S2**) deve rispettare i limiti di emissione indicati nella tabella, all.B sub ambito HERA del Regolamento di Fognatura, allegata (allegato 2), ed il controllo avverrà nel punto contraddistinto in planimetria:

**PC** pozzetto di campionamento acque prima pioggia;

e lo stesso deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.

3. Lo scarico contraddistinto al punto “**S3**” - costituito unicamente da acque meteoriche e seconda pioggia – dovrà risultare attivo soltanto in caso di precipitazioni.
4. La ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla periodica pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli.
5. La rete fognaria della sede operativa deve corrispondere a quella rappresentata nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1” – reti fognarie.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura.
7. è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA spa – distretto di Ferrara – dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente.
8. il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA spa. Struttura Operativa Territoriale di Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all’impianto autorizzato.
9. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall’Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.

**Inoltre:**

**HERA spa – distretto di Ferrara** – non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto il titolare dello scarico dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.

Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è

consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.

**HERA S.p.A.** ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione allo scarico in caso di disservizi, guasti o malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA spa – distretto di Ferrara.

#### **B) prescrizioni per l'impatto acustico**

1. l'esercizio dell'attività dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla zonizzazione acustica comunale e dalla normativa vigente.
2. nell'eventualità dovessero arrivare al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara delle segnalazioni/esposti da parte di cittadini residenti, l'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere misure fonometriche al fine di verificare il rispetto dei limiti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Ferrara una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Ferrara.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Sportello Unico del Comune di Ferrara, che provvederà al rilascio al Richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO

**Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento del presente atto.**

F.to digitalmente  
La Responsabile della Struttura  
- Ing. Paola Magri -

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**